

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1738

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2007

Disposizioni in materia di statistiche di genere

ONOREVOLI SENATORI. - L'impegno di adeguare la rilevazione, la produzione e la diffusione delle statistiche di genere in tutti gli ambiti, economici, culturali e sociali, è stato assunto solennemente dal Governo italiano insieme ai Paesi sottoscrittori della piattaforma della Conferenza dell'ONU sulla condizione femminile svoltasi a Pechino nel 1995. Da tale impegno sono scaturite diverse Raccomandazioni dell'Unione europea ed alcuni disegni di legge presentati al Parlamento italiano nelle precedenti legislature che non hanno trovato realizzazione.

Inoltre, nel quadro dell'ampia collaborazione istituzionale sui temi economico-sociali che il CNEL offre costantemente al Governo e al Parlamento, lo stesso Governo sollecitò, nel 1999, il Consiglio a promuovere la sessione di verifica del «Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione» dedicata alle Pari opportunità. Nel corso di tale iniziativa emersero serie carenze strutturali nella rilevazione dei dati e tutte le parti sociali sottolinearono l'esigenza di poter disporre in modo sistematico di una lettura di genere delle statistiche ufficiali, anche al fine di poter effettuare una corretta valutazione dell'impatto delle normative sulle politiche di pari opportunità.

Esigenza che, nel corso di questi ultimi anni, si è ulteriormente rafforzata alla luce anche dell'elaborazione dei Rapporti periodici sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, che il CNEL svolge annualmente, come disposto dall'articolo 10 della propria legge istitutiva.

Tali rapporti dimostrano, infatti, che il basso tasso di attività della popolazione femminile in età lavorativa continua ad essere il dato strutturale più problematico del mercato del lavoro italiano, quello che più ci allon-

tana dai *target* di Lisbona, e che, per alcuni aspetti, si è ulteriormente aggravato negli ultimi anni (soprattutto nel Sud e per quanto riguarda il lavoro autonomo).

Le stesse rilevazioni del CNEL, peraltro, non permettono di indagare con sistematicità tali tendenze e di sorvegliarne le dinamiche.

Con questa iniziativa legislativa, il Consiglio, oltre a favorire la conoscenza di dati disaggregati uomo/donna necessari per impostare in modo corretto le politiche generali e di settore, secondo la metodologia che viene definita «valutazione di impatto di genere», intende migliorare anche la elaborazione dei rapporti periodici sul mercato del lavoro e lo sviluppo dei contenuti delle relative banche dati.

Il termine «statistiche di genere» è quello comunemente utilizzato al livello internazionale per indicare «attitudine della ricerca statistica nel suo complesso ad assumere il genere come variabile essenziale alla comprensione dei fenomeni sociali. Con tale espressione si indica dunque un complesso di criteri, tali da integrare la variabile del genere nelle metodologie utilizzate per la rilevazione, elaborazione e presentazione delle informazioni statistiche.

La metodologia connessa con le statistiche di genere richiede in primo luogo che tutti i dati statistici siano raccolti, elaborati e analizzati in modo differenziato secondo il genere e che vengano resi pubblici in modo da presentare i dati relativi ad entrambi i generi con lo stesso grado di visibilità e leggibilità.

Tuttavia le statistiche di genere non sono solo statistiche disaggregate secondo il sesso, ma debbono rispondere ad una qualità complessiva dell'informazione statistica, basata sulla sensibilità alle «questioni di genere»,

Dunque l'intera organizzazione della ricerca statistica deve tenere conto delle questioni che incidono in modo differenziato sulla situazione di donne e uomini, con particolare riferimento alla divisione dei ruoli, all'accesso alle risorse materiali e culturali, all'accesso ai servizi, ai fattori di vulnerabilità sociale.

L'organizzazione dell'informazione statistica deve quindi affrontare in modo sempre più stringente la necessità di armonizzare la raccolta, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche, in coerenza con gli indicatori sensibili al genere che sempre più ampiamente vengono utilizzati al livello internazionale.

Anche alla luce di tale esigenza di armonizzazione e tenendo conto delle metodologie seguite dagli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, la produzione di statistiche sensibili al genere deve seguire le seguenti fasi:

- selezione degli argomenti che necessitano di essere indagati;
- individuazione dei dati necessari per comprendere i differenziali di genere, i ruoli di donne e uomini e i rispettivi contributi alle varie sfere della vita;
- valutazione dei concetti, definizioni e metodi comunemente usati, alla luce delle «questioni di genere»;
- sviluppo di nuovi concetti, definizioni e metodi, che tengano conto del differenziale di genere;
- raccolta, elaborazione, presentazione delle statistiche in una forma che renda accessibile e facilmente leggibile la differenza di genere;
- sviluppo di progetti di diffusione, allo scopo di rendere più conosciute le informazioni statistiche.

Gli indicatori, in particolare, devono essere rivisti alla luce dell'esperienza nazionale e internazionale, e rielaborati in modo da coprire un'informazione differenziata secondo il genere.

Il presente disegno di legge intende assicurare che l'informazione statistica venga fornita in modo da tener conto delle metodologie sensibili al genere e consentire all'ISTAT di svolgere un ruolo pilota nei confronti di tutte le attività di ricerca e raccolta dati da parte di tutti i soggetti della pubblica Amministrazione.

L'ISTAT ha già realizzato le principali azioni di adeguamento per la produzione di statistiche di genere e dunque per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati, almeno con riferimento alla disaggregazione dei dati secondo il sesso e per lo svolgimento di indagini specifiche in aree tematiche sensibili. Ciò nonostante è imprescindibile compiere un ulteriore sforzo coinvolgendo tutti i soggetti a fornire dati disaggregati uomini/donne al fine di completare tale processo di armonizzazione dei contenuti e delle metodologie di produzione dell'informazione statistica. Poiché, malgrado l'esigenza di un sempre maggiore dettaglio territoriale e di genere dell'informazione statistica ufficiale, trovano priorità e certezza di realizzazione i soli progetti statistici derivanti direttamente o indirettamente da regolamenti o direttive comunitari (tra cui le rilevazioni statistiche economiche e di contabilità nazionale) e dalla normativa nazionale, sono attualmente a rischio elaborazioni e produzioni nuove, in aree non coperte ed a forte domanda di informazione statistica, che collocherebbero l'Italia all'avanguardia nella sperimentazione e che sarebbero essenziali per la produzione e definizione delle politiche ai diversi livelli gestionali e di governo.

Il presente disegno di legge mira dunque a realizzare una sorta di «circolo virtuoso» tra statistiche sociali e statistiche di genere, e a fare in modo che dal rispettivo rafforzamento derivi un miglioramento complessivo dell'informazione statistica.

Si consideri, infine, il forte valore anche simbolico che assumerebbe il varo di questo provvedimento legislativo nel corso del 2007, anno europeo per le pari opportunità.

L'articolo 1 del disegno di legge evidenzia come insieme alle modalità di raccolta ed alla successiva fase di produzione ed elaborazione dei dati derivanti direttamente da documenti amministrativi o da precedenti rilevazioni sia possibile migliorare anche il livello di qualità della diffusione e comunicazione delle informazioni statistiche, che riveste centrale importanza e che attualmente avviene solo di rado separatamente per uomini e donne. L'offerta di informazione esistente, infatti, può già essere direttamente prodotta con la differenziazione per genere, attraverso la diffusione di metodi e *standard* comuni, l'armonizzazione degli archivi amministrativi e la valorizzazione delle fonti organizzate pubbliche e private (archivi, registri cartacei o informatici, basi di dati), ed eventualmente la modifica o nuova impostazione della modulistica utilizzata. Nella produzione di informazioni statistiche, infatti, è centrale la raccolta di dati direttamente presso le persone fisiche o attraverso i documenti amministrativi derivanti dall'attività istituzionale delle amministrazioni o mediante fonti organizzate pubbliche e private ove, relativamente alle persone fisiche, il sesso e l'età degli individui quali variabili strutturali delle unità della popolazione, sono nella quasi totalità dei casi già previsti nel questionario o documento amministrativo, e consentono perciò un trattamento statistico finalizzato alla produzione di statistiche disaggregate secondo il genere.

L'articolo 2 contiene una lista delle macro-aree tematiche con esclusione di quelle aree nelle quali la produzione di statistiche secondo indicatori sensibili al genere è già obbligatoria in base ai regolamenti europei. Tra queste, sono comprese tutte le statistiche riguardanti il lavoro e l'economia, inclusi i dati relativi ai differenziali salariali, all'inoccupazione e alla disoccupazione di lunga durata, agli orari di lavoro.

L'articolo 3 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità

- di un Comitato consultivo per le statistiche di genere con il compito di formulare proposte per l'armonizzazione degli indicatori e delle metodologie sensibili al genere con quelli usati dalle organizzazioni internazionali; di favorire e promuovere la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere, anche attraverso il censimento di tutte le ricerche e pubblicazioni d'interesse per l'informazione statistica ufficiale relativa al Programma statistico nazionale, realizzate anche da soggetti che non fanno parte del Sistema statistico nazionale; di effettuare ricognizioni della normativa vigente finalizzate alla rilevazione di eventuali ostacoli alla produzione delle statistiche di genere, proponendone le necessarie modifiche; di formulare suggerimenti e proposte finalizzate all'individuazione di nuove esigenze informative, di tematiche emergenti nonché di analisi, studi, ricerche e metodologie ai particolare interesse in un'ottica di genere. Il Comitato è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità che lo presiede, da due rappresentanti designati dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), indicati dalle parti sociali, da due rappresentanti dell'ISTAT e da due esperti, e predispone ogni anno un rapporto sull'attività svolta e su quella da svolgere nell'anno successivo.

L'articolo 4 contempla l'integrazione della relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive e le relative indagini allegate al documento di programmazione economico-finanziaria, con appendici statistiche illustrative dell'analisi di impatto dei provvedimenti di agevolazione sui soggetti beneficiari disaggregati per uomini e donne, e per età.

L'articolo 5, stabilisce in sede di prima applicazione, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della presente legge e quindi di sostenere la realizzazione delle indagini e l'avvio delle sperimentazioni previste dall'articolo 2, che l'articolo 36 della legge

20 aprile 1980, n. 146 sia integrato di euro 4,8 milioni in favore dell'Istituto nazionale di statistica, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, mentre per gli anni successivi al 2009 si provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma

3, lettera *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Gli oneri per il funzionamento del Comitato sono valutati nella misura massima di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2007-2009.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli uffici, enti, organismi e soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale inserita nel Programma statistico nazionale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.

2. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:

- a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;
- b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle Amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

Art. 2.

1. L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza periodica, di indagini sociali ed economiche secondo un approccio di genere nelle seguenti macro-aree tematiche:

- a) formazione continua, uso di nuove tecnologie e fruizione culturale;
- b) conciliazione tra tempi di vita e lavoro, tra lavoro e famiglia, reti di aiuto;

- c) partecipazione sociale e politica;
- d) presenza di donne e uomini nei luoghi decisionali;
- e) salute e stili di vita;
- f) fecondità e natalità;
- g) criminalità;
- h) violenze;
- i) reddito e povertà;
- l) condizioni di vita delle immigrate e degli immigrati per provenienza.

2. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 1 e del primo comma del presente articolo.

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per i diritti e le pari opportunità il Comitato consultivo per le statistiche di genere, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) formula proposte per l'armonizzazione degli indicatori e delle metodologie sensibili al genere con quelli utilizzati dalle organizzazioni internazionali;

b) favorisce l'avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie ed indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati;

c) favorisce e promuove la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere anche attraverso il censimento di tutte le ricerche e pubblicazioni di interesse per informazione statistica ufficiale inserita nel programma statistico nazionale, realizzate anche da soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale;

d) effettua ricognizioni della normativa vigente finalizzate alla rilevazione di eventuali ostacoli alla produzione delle statistiche

di genere proponendone le necessarie modifiche;

e) formula suggerimenti e proposte finalizzate all'individuazione di nuove esigenze informative, di tematiche emergenti nonché di analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un'ottica di genere.

3. Il Comitato individua gli indicatori all'interno delle macro-aree tematiche previste all'articolo 2.

4. Il Comitato è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per i diritti e le pari opportunità che lo presiede, da due rappresentanti designati dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) indicati dalle parti sociali; da due rappresentanti dell'ISTAT e da due esperti individuati sulla base delle specifiche professionalità nel settore legislativo e degli studi di genere.

5. Il Comitato predispone annualmente per il Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto sull'attività svolta e su quella da svolgere nell'anno successivo, ai fini della successiva presentazione al Parlamento.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per i diritti e le pari opportunità definisce con proprio decreto, la composizione, la durata e le modalità organizzative di funzionamento del Comitato.

Art. 4.

1. All'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni è inserito, dopo il comma 2, il seguente comma:

«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione, e dell'università e della ricerca, integra la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche produttive nel quadro del documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,

con appendici statistiche illustrative dell'analisi di impatto dei provvedimenti di agevolazione sui soggetti beneficiari con dati disaggregati per uomini e donne e per età».

Art. 5.

1. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della presente legge e di sostenere la realizzazione delle indagini previste dall'articolo 2, il fondo di cui all'articolo 36 della legge 20 aprile 1980, n. 146, è integrato, a partire dall'esercizio 2007-2009, di euro 4,8 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore dell'ISTAT. Per gli anni successivi al 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono valutati nella misura massima di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ed il relativo finanziamento è iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2007 allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

